



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

*A tutti i gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.  
Loro sede*

## **Circolare n.1 del 21/01/2019**

### **Fatture Elettroniche - Codice Destinatario**

Il codice destinatario è un valore alfanumerico di sette cifre e rappresenta l'indirizzo telematico che verrà poi utilizzato dallo Sdl dell'Agenzia delle Entrate per il recapito delle fatture in formato xml. Esso viene normalmente rilasciato dalle software house titolari del gestionale che il titolare di partita IVA utilizza per la fattura elettronica; quest'ultimo deve essere registrato nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice destinatario per la ricezione delle fatture può essere di tre diverse tipologie:

- un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura Codice Destinatario con il codice comunicato dal cliente. Si tratta del codice che consente alla software house, con il quale il cliente gestisce le sue fatture elettroniche, di poterle recapitare;
- il codice numerico 0000000 qualora il cliente sia una persona fisica oppure, in caso di titolari di partita IVA, non abbia comunicato alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario). In questo caso la fattura elettronica è recuperabile nell'area riservata di Fisconline, sezione "Fatture e Corrispettivi" del cliente;
- un indirizzo PEC, in tal caso il fornitore, nel compilare la fattura, dovrà inserire nel campo «Codice Destinatario» il valore «0000000» e nel campo «PEC Destinatario» l'indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Per quanto riguarda i clienti privati, oltre all'invio della fattura elettronica, occorre consegnare una copia cartacea.

**La mancanza di un codice destinatario o di una PEC, non implica un' inesatta compilazione della fattura elettronica e tantomeno la sua regolare consegna.**

### **Fattura elettronica a Privati**

In caso di fattura elettronica nei confronti di un privato, ossia di un soggetto che non esercita attività d'impresa o professione, oltre all'invio al sistema di interscambio, deve essere consegnata una copia del documento in formato cartaceo.

**Sulla fattura consegnata deve essere indicato che si tratta di una copia trasmessa allo SDI.**

Tale procedura riguarda sia le persone fisiche che non esercitano alcuna attività e sia i contribuenti forfettari e gli ex minimi.



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## Fatture Elettroniche - Esclusione

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), approvato al Senato, prevede che sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019, **con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria**, i seguenti soggetti:

- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Policlinici universitari;
- Farmacie pubbliche e private;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- Iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- Iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i
- Iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- Esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.

**La semplificazione e la riservatezza per assicurare il rispetto della privacy riguardano esclusivamente le fatture attive. Invece nessuna novità è stata prevista per le fatture di acquisto. I fornitori dei predetti contribuenti, cioè dei medici, dei farmacisti e delle altre categorie esonerate dal nuovo obbligo, emetteranno le fatture in formato elettronico**

L'Agenzia delle Entrate, in merito all'applicazione della fatturazione elettronica, ha precisato che l'esonero vale per tutte le operazioni sanitarie effettuate dai soggetti tenuti a inviare i dati al sistema Tessera Sanitaria.

**Pertanto è irrilevante la trasmissione o meno dei dati a TS; ciò che conta, ai fini dell'esonero, è che si tratti di operazioni sanitarie.**



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

L'Agenzia ha anche specificato che le fatture per spese sanitarie, per le quali il paziente ha dato opposizione all'invio delle stesse al sistema TS al momento dell'effettuazione della prestazione, sono escluse dagli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica.

## Fatture Elettroniche – Soggetti Non Residenti

Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica le operazioni da e verso soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In altre parole non c'è obbligo dell'e-fattura per le cessioni verso altri soggetti residenti in altri Stati UE o ExtraUE o per gli acquisti presso gli stessi menzionati soggetti. **Per le operazioni appena citate, la fatturazione elettronica è facoltativa.**

Il codice destinatario, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio, avrà il seguente valore "XXXXXXX".

Nel caso non venga emessa fattura elettronica, a decorrere sempre dal 1° gennaio 2019, ci sarà obbligo di comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse verso altri soggetti UE ed Extra UE e quelli delle fatture ricevute dagli stessi soggetti. **C.d. Esterometro.**

## Imposta di bollo Fattura Elettronica

Il **D.M. 28 dicembre 2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il **comma 2** dell'articolo 6 del D.M. 17 Giugno 2014 recante le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di "**bollo virtuale**" relativa alle **fatture elettroniche**.

Il pagamento dell'imposta relativa alle **fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre solare è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo** alla scadenza del trimestre.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, **con addebito su conto corrente bancario o postale**, oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Sulla fattura elettronica va indicata la **dicitura** "**assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014**" compilando il campo "**Dati bollo**" presente nella sezione "**Dati generali**" del file xml.



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

Gli operatori sanitari, esclusi dall'invio delle fatture elettroniche, dovranno apporre il bollo nei modi ordinari, oppure avvalersi delle vecchie norme sul pagamento del bollo virtuale.

Si rammenta che l'imposta di bollo è dovuta in tutti i casi in cui l'importo riportato in fattura risulti escluso, esente o fuori dal campo di applicazione dell'Iva, per un valore superiore a 77,47 euro.

## Fattura Elettronica – Autofatture

Per quanto riguarda le **autofatture emesse** a seguito di acquisti di beni e servizi, rilevanti territorialmente in Italia, presso soggetti passivi stabiliti in altri Stati, non si pone alcun obbligo di emissione in formato elettronico trattandosi di operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia.

Relativamente alle operazioni di Reverse Charge interno, cioè tra operatori italiani, **con integrazione della fattura** del fornitore, l'Agenzia ha precisato che, in luogo dell'ordinaria integrazione, è possibile emettere **un'autofattura in formato elettronico** al fine di assolvere il tributo da parte del cessionario o committente soggetto passivo.

Per quanto riguarda le autofatture emesse per autoconsumo, per omaggi e per passaggi interni di merce, le stesse vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d'interscambio.

Le **autofatture elettroniche** devono essere emesse con il **codice identificativo ordinario (TD01)**, a eccezione di quelle emesse per **regolarizzare** la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore, per le quali è necessario indicare il **codice TD20**.

## Fattura Elettronica – Numerazione

Come comunicato dall'Agenzia delle Entrate non è obbligatorio tenere due numerazioni diverse per le fatture elettroniche e per quelle cartacee. Allo stesso tempo si consiglia di tenere comunque numerazioni differenti, per una maggiore praticità e conservazione.

E' possibile ad esempio utilizzare:

**FATTURA a Privati** il Suffisso /PF es 1/PF

**FATTURA a Ditta** con Partita IVA senza Suffisso es 1

**FATTURA a Ente Pubblico** il Suffisso /PA es 1/PA

*Far.Med. S.r.l.*